

Registro Generale Appello Lavoro n. 327/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO

composta da

Dott. Roberto Vignati

Dott. Benedetta Pattumelli

Dott. Andrea Onesti

- Presidente

- Consigliere

- Giudice ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.76/2019 estensore
Dott. Silvia Ravazzoni, discussa all'udienza collegiale del 22.5.2019

promossa da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 02121151001) e
S.C.C.I. SPA, rappresentati e difeso dall'avv. elettivamente domiciliati in
MILANO, presso AVVOCATURA DISTRETTUALE INPS

APPELLANTI

CONTRO

SPA (C.F.) in persona del legale rappresentante Dott. _____
rappresentata e difesa dall'avv. e dall'avv. _____
elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO XXII MARZO 8, presso i
difensori

APPELLATA

CONCLUSIONI

PER GLI APPELLANTI:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello *reiectionis adversus*, previa fissazione dell'udienza di discussione

In riforma integrale della sentenza impugnata,

disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa che tutte si impugnano,
dichiarare inammissibile il ricorso quanto ai vizi di forma eccepiti e rigettare l'avverso ricorso e tutte le



avverse domande in quanto infondate e sfornite di prova con conferma dell'avviso di addebito impugnato delle somme indicate nell'avviso di addebito opposto, o di quella diversa somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo.

In via istruttoria, con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito ed istruttoria che si rendesse necessaria od opportuna in relazione alle deduzioni di controparte di ufficio, e con riserva di produrre gli eventuali documenti utili che dovessero pervenire dai competenti uffici amministrativi.

Con vittoria di competenze, spese e onorari di entrambi i gradi".

PER L'APPELLATA

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis relectis*, confermando la sentenza di Primo grado n. 76/2019 resa *inter partes* dal Tribunale di Milano Sez. Lavoro dott.ssa Ravazzoni e depositata in data 25 febbraio 2019:

- rigettare, con ogni miglior formula, il ricorso in appello e le domande tutte ivi svolte da Inps e S.p.A. perché infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte con la presente memoria e/o per il profilo condiviso;
- Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali ed oneri di legge (IVA e CPA).

In via istruttoria:

Senza inversione alcuna degli oneri probatori gravanti su controparte, e ribadita l'opposizione alla produzione da parte di Inps del documento sopra indicato, si reiterano, occorrendo, le istanze istruttorie articolate nel primo grado di giudizio.

Ci si oppone alle istanze istruttorie e alle richieste avanzate nel ricorso in appello in quanto tardive ed inammissibili.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di appello del 25.3.2019, l'INPS ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 76/2019 che ha accolto l'opposizione della società contro due avvisi di addebito: n. _____ notificato il _____ per l'importo di euro _____ relativo al periodo 1/2014-12/2016 e n. _____ notificato il _____ per l'importo di euro _____ relativo al periodo 3/2016 -9/2017.

Gli avvisi di addebito impugnati facevano seguito a note di rettifica dei DM10 con le quali l'Istituto aveva revocato benefici contributivi per apprendistato goduti dalla società, per effetto del disposto della norma di cui all'art. 1 comma 1175 L. n. 296/2006, per avere la società provveduto tardivamente (oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'invito a regolarizzare di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 30.1.2015) a sanare la propria situazione di irregolarità contributiva, derivante da cinque avvisi di addebito precedenti.

Secondo l'Istituto, l'invito alla regolarizzazione era pervenuto alla società via pec il 2.3.2018, per cui il versamento, intervenuto in data 24.4.2018, doveva considerarsi tardivo; al contrario, la società affermava di avere avuto notizia dell'esistenza dell'invito alla regolarizzazione solo in data 12.4.2018, per cui il pagamento era tempestivo. L'opponente aveva inoltre frapposto varie eccezioni attinenti all'aspetto formale e al merito della pretesa, poi riproposte in appello.



Il Tribunale ha deciso la causa sulla questione preliminare, ritenendo che l'Istituto non avesse provato la ricezione da parte della società dell'invito in data 2.3.2018 poiché in primo grado era stata prodotta soltanto una scheda riepilogativa interna, contenente i dati riguardanti la procedura di invio (effettuata all'interno del sistema DURC ON LINE), inidonea a provare l'effettiva conoscenza dell'atto da parte della società, non ravvisandosi quindi alcuna decadenza dai benefici contributivi oggetto degli avvisi di addebito, poiché non risultava provata in causa la tardività della regolarizzazione della posizione contributiva.

L'Istituto ha impugnato la sentenza lamentandone l'erroneità, laddove il Tribunale ha ritenuto insussistente la decadenza della società dai benefici contributivi. L'Istituto osserva che la società non aveva contestato, in sede di prima udienza, la produzione documentale eseguita con la memoria di costituzione attestante la ricezione dell'atto. Comunque, all'udienza del 15.1.2019 l'Istituto aveva chiesto di poter depositare l'attestazione di avvenuta consegna della pec, ma il Tribunale immotivatamente non aveva dato alcun seguito alla richiesta.

Il documento prodotto tempestivamente conteneva, ad avviso dell'appellante, tutti i dati necessari, ovvero il numero identificativo del messaggio, i dati del destinatario, l'indicazione della ricevuta di trasmissione e di consegna del 2.3.2018, per cui la richiesta di acquisire un'integrazione della prova documentale già prodotta doveva essere accolta, anche facendo uso dei poteri istruttori di ufficio. L'INPS comunque chiede che la Corte ammetta la produzione dell'attestazione di consegna dell'invito alla regolarizzazione, contenuta nel fascicolo di appello, in base all'art. 437 c.p.c. sostenendo l'indispensabilità della prova documentale ovvero l'approfondimento, ritenuto indispensabile, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo.

L'Istituto quindi, superata la questione preliminare oggetto dell'appello, ripropone le proprie eccezioni: l'invito a regolarizzare per l'importo di euro (relativo a errori/ omissioni nei DM 10 che avevano causato l'emissione degli avvisi di addebito notificati fra le fine del 2017 e l'inizio del 2018) era stato emesso nell'ambito della procedura di rilascio del DURC on line richiesto in data 1.3.2018 dalla società. Nonostante il versamento tardivo dell'importo richiesto, era stato rilasciato un successivo DURC regolare in data 4.5.2018 (documento 5 INPS), ma la società è ugualmente incorsa nella decadenza dai benefici contributivi per gli anni 2014-2016.

Ciò premesso, l'Istituto contesta le eccezioni della società circa il vizio di motivazione degli avvisi di addebito, i quali contengono tutti gli elementi richiesti dalla legge (art. 30 del D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010) ed in particolare la causale del credito (rettifiche DM 10 notificate in precedenza dove era esposta la ragione della pretesa) ed il periodo di riferimento. Comunque si tratta di eccezioni riguardanti la regolarità formale del titolo e quindi deducibili con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., da cui la società era decaduta. Inoltre, per consolidata giurisprudenza, l'onere di provare il diritto alle agevolazioni contributive spetta alla parte che ne invoca l'applicazione. Nel merito, l'Istituto richiama la norma di cui all'art. 1 commi 1175-1176 l. 296/2006 secondo cui il rilascio del DURC è subordinato al requisito della regolarità contributiva. L'Istituto sostiene che l'avvenuto pagamento da parte della società, sia pure tardivo, aveva generato nel sistema informatico il rilascio del DURC positivo del 4.5.2018 ma ciò non era sufficiente a sanare la posizione di irregolarità contributiva.

Con la memoria difensiva del 9.5.2019 - spa chiede il rigetto del gravame, contrastando innanzitutto l'argomento principale dell'appello, ovvero la prova della ricezione della pec in data 2.3.2018. L'opponente, già nell'atto introduttivo del giudizio aveva sostenuto di avere avuto



conoscenza dell'invito alla regolarizzazione solo in data 12.4.2018, non ravvisandosi quindi alcun onere di contestazione di circostanze la cui affermazione era evidentemente incompatibile con deduzioni già effettuate nell'atto introduttivo. In secondo luogo la produzione documentale dell'Istituto in primo grado, costituendo solo una stampa ad uso interno, era del tutto inidonea a provare la ricezione dell'atto, e quindi la produzione richiesta in appello è irrimediabilmente tardiva.

Sul merito della questione vengono riproposte le eccezioni sulla incompletezza degli atti (rettifiche DM e avvisi di addebito) da cui non è dato comprendere il titolo della pretesa, richiamando soltanto il tipo di contributi e di sanzioni. Inoltre l'appellata riafferma che l'eventuale irregolarità contributiva non poteva andare ad incidere sui benefici per i periodi pregressi e per i quali erano già stati rilasciati dei DURC positivi.

L'INPS non ha inoltre dimostrato che i benefici revocati rientrino in quelli di cui alle circolari Ministeriali di interpretazione dell'art. 1 commi 1175-1176 l. n. 296/2006 (Circ. 5/2008 e nota n. 1677/2016) secondo cui non si configura lo sgravio quando la decontribuzione sia considerata la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori, nel caso di specie gli apprendisti.

All'udienza del 22.5.2019 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce, di cui è stata data lettura.

La sentenza impugnata merita conferma, sia pure con diversa motivazione.

Preliminarmente occorre precisare l'ambito normativo della presente controversia.

Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.1.2015 è stato introdotto (ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.L. n. 34/2014 conv. L. n.78/2014) un nuovo sistema per il rilascio del DURC anche con valore interno, ovvero ai fini del godimento dei benefici di cui all'art. 1 comma 1175 L. n. 296/2006; il documento è rilasciato in tempo reale ed in modalità esclusivamente telematica. Il decreto (art. 10 comma 1) ha abrogato il precedente DM 24.10.2007.

Nell'ambito di tale procedura, l'art. 4 del decreto prevede:

<<1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all'art. 9, l'INPS, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo.

2. L'interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito di cui al comma 1.

L'invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall'interrogazione che lo ha originato.

3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all'art. 7.

4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica e' comunicata ai soggetti che hanno effettuato l'interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità'>>

L'oggetto del gravame è la ritenuta mancanza di prova da parte dell'Istituto dell'avvenuta ricezione dell'invito a regolarizzare. Ad avviso del Collegio non vi era necessità da parte del ricorrente di



contestare la documentazione prodotta dall'Istituto con la memoria difensiva, poiché l'opponente aveva già dedotto di avere avuto conoscenza dell'atto (invito a regolarizzare) soltanto in data 12.4.2018, affermazione incompatibile con le successive deduzioni dell'Istituto; non sussiste d'altronde, al di là delle ipotesi tipiche previste dalla legge, alcun onere di contestazione dei documenti prodotti dalla controparte (cfr. da ultimo Cass. n. 3022/2018).

Il Collegio ritiene tuttavia di accogliere i rilievi dell'Istituto ed ammettere la produzione dell'appellante, poiché la produzione in primo grado, pure essendo inidonea di per sé alla prova della ricezione dell'atto, costituisce una delle c.d. "*piste probatorie*" che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr. da ultimo Cass. 28134/2018) autorizzano il giudice di appello all'esercizio dei poteri istruttori di ufficio ai sensi dell'art. 437 secondo comma c.p.c., al fine di contemperare il principio dispositivo con quello di verità materiale.

Risulta dalla documentazione acquisita che l'invito a regolarizzare è stato ricevuto dalla società in data 2.3.2018.

Nel merito, il Collegio ritiene tuttavia che l'appello non possa essere accolto, manifestandosi fondate le eccezioni della società come di seguito esposto.

L'art. 1 comma 1175 legge 296/2006 dispone:

A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'Istituto appellante non ha contestato che i due avvisi di addebito opposti si riferissero al recupero di benefici contributivi per rapporti di apprendistato, ed ha affermato che non si trattava di un recupero per mancanza del diritto al beneficio, ma per decadenza dal beneficio medesimo a seguito dell'irregolarità costituita dal mancato adempimento all'avviso del 2.3.2018. Stante ciò, non compete all'opponente la prova del diritto a godere dei benefici in questione, poiché l'Istituto non ha mai contestato, né con una idonea attività accertativa né poi in giudizio, la mancanza *ab origine* dei requisiti per le agevolazioni contributive oggetto di causa, ma solo la successiva decadenza da essi per intervenuta irregolarità contributiva.

Ciò premesso il Collegio ritiene che, diversamente dalla fattispecie oggetto della precedente pronuncia di questa Corte n. 155/2016, richiamata dall'appellante ed avente ad oggetto gli sgravi contributivi per le persone svantaggiate dipendenti dalle cooperative sociali, il regime contributivo ordinario per l'apprendistato non possa essere considerato un beneficio contributivo ai sensi dell'art. 1 comma 1175 legge 296/2006. Infatti, come è noto, il rapporto di apprendistato presenta caratteri del tutto specifici e peculiari rispetto all'ordinario rapporto di lavoro subordinato, tanto che si ritiene trattarsi di un contratto di lavoro speciale, in cui è finanche prevalente l'aspetto formativo rispetto a quello di scambio lavoro-retribuzione.

A tale proposito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6428/2018, pronunciandosi nella specifica materia ha stabilito:



"20. Tale ricostruzione trova conferma anche nell'art. 1, comma 1175, della l. n. 296/2006, che, in riferimento al DURC (documento unico di regolarità contributiva) finalizzato alla fruizione dei benefici normativi e contributivi, subordina al possesso del medesimo «i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale» come interpretata dalla circolare n. 5 del 2008 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, a sua volta, individua i benefici contributivi e normativi negati in caso di mancato rilascio del DURC negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo. 21. Tale deroga non configura un'ipotesi di agevolazione nel caso in cui lo sgravio non rappresenti una riduzione di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri statistico-attuariali, ma rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori (così come avviene per taluni settori produttivi, territori ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una speciale aliquota contributiva prevista dalla legge.

Tale conclusione è peraltro confermata dallo stesso Istituto nella circolare n. 51/2008 prodotta dalla società appellata (doc. 13), al punto 3, che recepisce a tale proposito le indicazioni ministeriali.

Ad ulteriore conferma della infondatezza dell'appello, il Collegio intende dare continuità all'orientamento della Corte che ha affermato in diverse pronunce (n. 1322/2017, n. 97/2019 e n. 122/2019) che, ai sensi della norma di cui all'art. 1 comma 1175 legge 296/2006, ai fini del godimento dei benefici contributivi, occorre avere riguardo al possesso del DURC. In tal senso è dirimente la circostanza, che, decorsi i quindi giorni per adempiere all'invito a regolarizzare, non sia stato comunicato l'esito della verifica negativa di cui al comma 4 dell'art. 4 DM 30.1.2015 e che anzi, in data 4.5.2018 e quindi due mesi dopo l'invito a regolarizzare del 2.3.2018, è stato rilasciato alla società un DURC telematico regolare.

In definitiva l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata deve essere confermata, sia pure con diversa motivazione.

Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, in base al valore della controversia ed alla attività processuale svolta.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.

PQM

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 76/2019 del Tribunale di Milano.

Condanna gli appellanti in solido a rifondere all'appellata le spese di lite del grado di appello liquidate in euro 4.800,00 oltre spese generali e oneri di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 *quater* DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24-12-2012, n. 228.

Milano, 22.5.2019

Il Giudice Ausiliario rel.
(Andrea Onesti)

Il Presidente
(Roberto Vignati)

